



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

DOTT. RAG. FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI
Dottore commercialista – Revisore legale – Pubblicista

CIRCOLARE MENSILE PER L'IMPRESA

giugno 2021

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

UFFICIALE LA PROROGA DEI VERSAMENTI DERIVANTI DAI MODELLI REDDITI

Con la pubblicazione del comunicato n. 133 del 28 giugno 2021 il Ministero dell'economia e delle finanze ha disposto la proroga della scadenza dei versamenti derivanti dal modello Redditi 2021 dal 30 giugno 2021 al 20 luglio 2021, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo interessati dall'applicazione degli Isa, compresi quelli aderenti al regime forfettario, in attesa del relativo provvedimento

Ambito soggettivo

La proroga riguarda esclusivamente i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal corrispondente decreto di approvazione (pari a 5.164.569 euro). Seppure non citati dal comunicato stampa, si ritengono interessati dalla proroga anche i soggetti aderenti al regime di vantaggio di cui all'articolo 27, comma 1, D.L. 98/2011.

Si deve sottolineare che beneficiano della proroga anche i soggetti per i quali la compilazione del modello Redditi 2021 dipende direttamente dalla redazione della dichiarazione della società/associazione partecipata (quali società, associazioni e imprese soggette agli Isa) e che

imputano il reddito per trasparenza ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, Tuir (quindi, in particolare, società di persone, associazioni professionali, Srl in trasparenza e imprese familiari).

Ambito oggettivo

Occorre evidenziare che il differimento, senza applicazione di interessi, dal 30 giugno al 20 luglio interessa:

- i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi;
- i versamenti Iva correlati agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità;
- i versamenti derivanti dalle dichiarazioni Irap.

Il comunicato stampa nulla dice in merito alle diverse fattispecie che tradizionalmente seguono le scadenze dichiarative; parliamo, ad esempio:

- contributi previdenziali che vengono liquidati in dichiarazione nel quadro RR del modello Redditi 2021;
- del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio;
- delle imposte sostitutive;
- della cedolare secca;
- dell'Ivie;
- dell'Ivafe.

Tenendo in considerazione quanto in passato è stato affermato in relazione ad analoghe proroghe, è da ritenersi che anche la presente proroga debba interessare questi ulteriori versamenti.



Si segnala che la proroga riguarda esclusivamente i versamenti relativi al saldo 2020 e al primo acconto 2021: pertanto, eventuali scadenze già decorse riguardanti versamenti a **titolo di acconto** di imposte o contributi relativi al periodo di imposta 2020 non sono interessate dalla presente proroga.

Versamenti con maggiorazione dello 0,4%

I versamenti che fruiscono della proroga potranno essere effettuati entro il 20 luglio 2021, senza alcuna maggiorazione a titolo di sanzioni o interessi. Analogamente al 2020, il D.P.C.M. che sarà pubblicato a brevissimo dovrebbe prevedere la facoltà di effettuare i versamenti a titolo di saldo 2020 e primo acconto 2021 con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo entro il 20 agosto 2021.

Società di capitali

Occorre ricordare che essendo prevista la facoltà di approvare il bilancio dell'esercizio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dello stesso, per le società di capitali che hanno approvato il bilancio d'esercizio in data pari o successiva al 1° giugno 2021 i versamenti derivanti dal modello Redditi 2021 devono essere effettuati ordinariamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (31 luglio 2021, che essendo sabato, slitta al 20 agosto 2021).

Ai soli fini della programmazione delle scadenze, si ricorda, infatti, che per le società di capitali che approveranno il bilancio nei 180 giorni, il termine per versare le imposte è il 20 agosto 2021, come appena indicato, senza maggiorazione e il 20 settembre 2021 (il 19 cade di domenica), con

maggiorazione dello 0,40%. In altri termini, nella fattispecie non è necessaria una proroga con uno specifico provvedimento.

Infatti, così recita il comma 1 dell'art. 17 del D.p.r. 7 dicembre 2001, n. 435): (...) *I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio*".

Ne consegue che, per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare, approvando il bilancio di esercizio 2020 entro il 29 giugno 2021, i termini per il pagamento del saldo e della prima rata di acconto, derivanti dalla dichiarazione relativa all'IRES e all'IRAP 2021, scadranno il 20 agosto 2021, poiché il 31 luglio 2021 cade di sabato, con slittamento al 2 agosto 2021 che, a sua volta, rientrando nella proroga a regime di Ferragosto, subirà lo slittamento al 20 agosto 2021).

Da qui la possibilità di differimento al 20 settembre 2021, con maggiorazione dello 0,40%, come sopra evidenziato.

Al riguardo, ricordo i chiarimenti della risoluzione 6 giugno 2007, n. 128/E: *"la proroga del termine per il primo versamento determina il parallelo spostamento in avanti del termine per il versamento con la maggiorazione"*.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Dott. Rag. Fabrizio Giovanni Poggiani